

ILTRIBUNALE DI CAMPOBASSO

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

1. dott. Enrico Di Dedda

Presidente

2. dott.ssa Barbara Previati

Giudice

3. dott.ssa Federica Adele dei Santi

Giudice relatore

- Esaminati gli atti relativi al **proc. n. 17/22** R.n.c. e a scioglimento della riserva;
- Reso edotto il P.M., il quale apponeva il proprio visto agli atti;
- Sentito il giudice relatore;

OSSERVA

Con il ricorso in esame il ricorrente, chiedeva la revoca, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, dell'obbligo di versamento della somma di euro 400,00 mensili sul medesimo gravante quale contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne nata a Campobasso il come da ultimo stabilito con il decreto reso dal Tribunale di Campobasso in data 11.03.2014 (in accoglimento del ricorso proposto dalla figlia in data 11.09.2013) e già previsto, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età della figlia , in sede di accordo per la separazione consensuale dei coniugi (omologato con sentenza resa in data 10.08.1990).

A fondamento del ricorso deduceva il raggiungimento di una sufficiente autonomia e indipendenza economica da parte della figlia: atteso che fin dall'agosto 2019 la stessa svolge attività lavorativa alle dipendenze della ditta e già in precedenza ha svolto altri lavori seppur di natura occasionale; evidenzia, inoltre, il decorso di un significativo lasso temporale dall'adozione del provvedimento giudiziale (dell'11.03.2014) che da ultimo ha riconosciuto in capo ad esso ricorrente l'obbligo al mantenimento della figlia maggiorenne, durante il quale la figlia, ormai trentacinquenne, ha conseguito il diploma di laurea e la specializzazione in "Lingua per la Comunicazione nell'Impresa e nelle Organizzazioni Internazionali" e pertanto

ha avuto l'opportunità di raggiungere un'idonea formazione e un'adeguata capacità lavorativa.

A fronte delle circostanze in parola riteneva non più giustificato l'obbligo sul medesimo gravante alla corresponsione mensile della somma di euro 400,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne

Si costituiva in giudizio la resistente, la quale si opponeva all'avversa richiesta rappresentando di non aver conseguito una piena autonomia ed indipendenza economica in quanto assunta con contratto a tempo determinato e percettrice di uno stipendio mensile appena sufficiente a far fronte alle ordinarie esigenze di vita; la stessa ha infatti contratto un mutuo (nel giugno del 2021) per l'acquisto dell'immobile ove attualmente abita e senza il contributo mensile del padre, certamente adeguato a fronte della relativa condizione reddituale, non sarebbe in grado di fronteggiare le complessive spese mensili. D'altronde, aggiunge la resistente, i figli deldal secondo matrimonio, godono di benefici economico-sociali alla stessa preclusi. Conclude, quindi, per il rigetto del ricorso o in subordine per una riduzione dell'importo del contributo posto a carico del padre per il mantenimento della stessa. Lette le note autorizzate depositate dalle parti all'esito dell'udienza del 7.06.2022, sentita alla successiva udienza del 4.10.2022 la resistente, comparsa personalmente, ed acquisita la documentazione integrativa dalle parti (su disposizione del giudice delegato all'istruttoria), la decisione veniva riservata al Collegio all'esito dell'udienza del 7.02.2023.

Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.

Va rilevato come in punto di obbligo genitoriale al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne la ormai granitica giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, ha espresso il principio secondo cui il figlio divenuto maggiorenne non ha un diritto perenne al mantenimento da parte del genitore divorziato (o separato): "Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi

strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistenti i presupposti per la persistenza del diritto all'assegno di mantenimento da parte di una figlia, ormai trentenne, convivente con uno dei genitori, evidenziando come l'età della stessa e la sua condizione di madre non economicamente autonoma avrebbero dovuto, responsabilmente, portarla a far ricorso a strumenti di sostegno sociale, cfr. Cassazione civile sez. I, 07/10/2022, n.29264).

A ben veder, infatti, secondo il costante insegnamento della Corte di Legittimità, il figlio divenuto maggiorenne che intenda ottenere il riconoscimento del predetto diritto ha l'onere di provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cassazione civile sez. I - 14/08/2020, n. 17183).

Ancora, è consolidato nella giurisprudenza anche di merito, il principio secondo cui "in tema di divorzio, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli già maggiorenni, il giudice deve valutare con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei figli beneficiari le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che esso non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. In sostanza, il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni. Ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto l'ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato" (così, tra gli altri, Tribunale sez. I - Cuneo, 13/07/2021, n. 577).

Ciò posto, nel caso di specie risulta comprovato il fatto che la resistente

(nata a), figlia maggiorenne del ricorrente, ormai ultratrentacinquenne, ha acquisito sia una idonea formazione che una sufficiente capacità lavorativa in quanto, oltre ad aver conseguito il diploma di laurea e una specializzazione (nell'anno 2013), lavora dall'agosto del 2019 come dipendente della medesima azienda () con contrato di lavoro a tempo pieno e determinato; dette circostanze sono state confermate dalla stessa resistente la quale, oltre ad aver documentato il rapporto di lavoro con la ditta-

ha riferito di aver svolto attività lavorativa, sebbene attraverso rapporti di lavoro a termine e di varia natura, sin dall'anno 2006 e ha dichiarato di percepire uno stipendio netto mensile pari a circa 1.100,00 euro (cfr. verbale di udienza del 4.10.2022, documentazione reddituale, contratto di lavoro e buste paga in atti). La stessa, inoltre, ha contratto (nel giugno 2021) un mutuo ipotecario (cfr. documentazione in atti) per l'acquisto dell'immobile, sito in Campobasso alla via ove abita da sola, avendo dunque evidentemente acquisito una sufficiente capacità economica. Non è al contempo possibile ravvisare alcun affidamento legittimo in capo alla resistente sulla persistente corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del padre al fine di giustificare l'assunzione del predetto impegno contrattuale, essendo altri e diversi - come testé rappresentato - i presupposti per la conservazione del contributo in questione.

Le predette emergenze fattuali consentono di ritenere, dunque, in ossequio ai principi espressi dalla citata giurisprudenza di legittimità, che: abbia conseguito un grado di indipendenza economica tale da determinare il venir meno del relativo diritto al mantenimento da parte dell'odierno ricorrente, quale genitore non convivente. Ciò si desume dal fatto che la stessa, da circa tre anni ormai, lavora come dipendente della ditta " di come addetta alle vendite estere, percependo un dignitoso stipendio mensile; al contempo, l'ingresso nel mondo del lavoro, avvenuto anni addietro, come dalla stessa riconosciuto, ed i titoli di studio conseguiti, aprono ad a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti, così segnando la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore, dovendosi in questa sede prescindere dagli aspetti di natura morale ed affettiva che attengono al rapporto padre-figlia non costituente oggetto di giudizio. Alle esposte considerazioni consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna della parte resistente, secondo le regole della soccombenza, al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

1. Accoglie il ricorso e per l'effetto revoca l'obbligo previsto a carico del ricorrente di corrispondere l'assegno mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento per la figlia

maggiorenne 4 (nata a Campobasso il come stabilito con decreto reso dal Tribunale di Campobasso in data 11.03.2014, a far data dalla presentazione del ricorso.

2.Condanna al pagamento in favore di delle spese processuali del presente procedimento che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre I.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario del 15%.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente alle parti.

Campobasso, 27.04.2023

Il Giudice Relatore (Dott.ssa Federica Adele dei Santi)

Il Presidente (Dott. Enrico Di Dedda)